STATUTO E REGOLAMENTO PER L'ACCADEMIA DEL PROGRESSO IN PALAZZOLO...

STATUTO

I Promotori di questa Società avendo in mira di far rivivere la vetusta Accademia Acrense, ritemprata ai bisogni dell' era odierna, gittarono in questi pochi articoli le basi dell' Istituzione, riserbando alla intera adunanza lo svilupparle pienamente con un dettagliato Regolamento.

Art. 1. L' Accademia composta di soci attivi corrispondenti, ed onorari avrà a scopo il progresso delle Scienze, Lettere, ed Arti. Essa terrà due volte al mese le sue ordinarie sedute nel locale ov' è sita la Biblioteca comunale.

Art. 2. Oltre il corpo degli accademici è istituito un alunnato di giovani fervidi d' ingegno, ma che per difetto d' età non han percorso il tirocinio degli studi — L' alunnato servirà di titolo per conseguire più facilmente il grado accademico.

Art. 3. Dopo la prima istallazione nessuno può essere ammesso come membro attivo senza la nomina del corpo accademico.

Art. 4. Un socio corrispondente che venga a stabilirsi in Palazzolo, diverrà di dritto membro attivo.

Art. 5. Alla morte di ciascun membro attivo il Presidente inviterà uno dei soci a scriverne la negrologia.

Art. 6. Ogni socio attivo sarà tenuto alla contribuzione annuale di lire cinque pagabili a semestre anticipato, e per la prima volta in unica soluzione pure anticipata.

Art. 7. Il corpo accademico avrà un Direttorio, compo-

sto di un Presidente e due Direttori, che per anzianità lo suppliscono; un Segretario, un vice-Segretario, un Cassiere, e cinque uffici di consiglio e revisione.

Art. 8. Il Direttorio rappresenta nei suoi atti l' intera Accademia. Nomina i soci corrispondenti, i soci onorari, e gli alunni, e rende annualmente conto delle sue deliberazioni al corpo accademico.

Art. 9. Il Presidente mantiene l' ordine delle adunanze, che potrà anche convocare estraordinariamente, e tiene in suo nome la corrispondenza.

Art. 10. Il Segretario concorre alle Deliberazioni della Accademia, e del Direttorio — tiene l' archivio, redige la corrispondenza, ed estende i resoconti annuali sullo stato generale della Società, e sui lavori dei soci, e sulle stampe ed autografi pervenuti in dono all' Accademia.

Art. 11. Il Cassiere paga dietro mandato a firma del Direttorio — È tenuto a dare ogni anno il suo conto consuntivo.

Art. 12. Il Direttorio, il Segretario, vice-Segretario e Cassiere durano in officio un biennio — Possono essere riconfermati — Possono anche venir rimossi per voto di sfiducia dalla società deliberatò — L' ufficio di Segretario e di Cassiere può essere riunito.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I promotori di questa Accademia Signori Barone Bibbia, Dott. Pietro Messina, Dott. Gaetano Italia, e Dott. Nicolino Zocco avranno pel primo biennio il seggio direttoriale; cioè il primo nella qualità di Presidente, il secondo e terzo in quella di Direttori, e l' ultimo qual Segretario.

Sieguono le firme dei soci.

REGOLAMENTO

Proposto dal Presidente, e dietro lo esame e le osservazioni di una Commissione speciale, deliberato dal voto unanime dell' Accademia nella seduta del 20 Gennaro 1868.

I.

Delle sedute, discussioni, e deliberazioni.

Art. 1. Le tornate ordinarie avran luogo nel pomeriggio del primo e terzo giovedì di ogni mese — l' ora sarà precisata dal Presidente nella seduta che precede.

Art. 2. Quando cosa di grande importanza lo esigga, il Presidente o per richiesta di un quinto dei socì attivi, o per deliberato del Direttorio convocherà la società in seduta straordinaria.

Art. 3. Tale convocazione può farsi, o a voce nella seduta ordinaria, o per avviso in iscritto rilasciato 48 ore prima al domicilio dei socì attivi. Nel primo caso l' avviso scritto sarà sempre dato ai socì non presenti.

Art. 4. L' invito sia orale sia scritto designerà l' oggetto, il giorno, e l' ora della convocazione nella quale non potrà discutersi che sulla sola materia per cui ha luogo.

Art. 5. Ogni seduta è legale coll' intervento di un quarto dei soci attivi.

Art. 6. Le sedute possono essere aperte al pubblico intelligente quando la società lo permetta: eccetto però nelle discussioni di questione personale.

Art. 7. Per questione personale non s' intendono le elezioni, nè le discussioni sugli scritti.

Art. 8. Nessuna proprosta può nelle tornate ordinarie venir posta a partito se non si trovi all' ordine del giorno: salvo il caso che la maggioranza assoluta dei votanti non ne dichiari l' urgenza. In questo caso la proposta sarà discussa in seduta straordinaria il più presto possibile, anco l' indomani.

Art. 9. Nessuna proposta può venir discussa se, dopo svolta, non sia appoggiata da altri due soci.

Art. 10. L' Adunanza delibera per alzata e seduta; può deliberare per appello nominale quando tre soci lo richieggano. Le deliberazioni per elezioni, e quistioni personali son prese a suffragi segreti.

Art. 11. Potrà nondimeno votarsi, a suffragi segreti per altri oggetti quando la maggioranza assoluta dei votanti per appello nominale lo deliberi.

Art. 12. Le deliberazioni a scrutinio segreto son valide per maggioranza relativa tra i votanti, eccetto il caso del voto di sfiducia pel quale deve concorrere la maggioranza assoluta dei presenti, ed un numero di votanti uguale a due terzi dei soci attivi inscritti.

Art. 13. Le deliberazioni per alzata e seduta, e per appello nominale per esser valide debbono ottenere la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità la proposta dopo una contro prova è rigettata.

Art. 14. Su d' una proposta già deliberata non può tornarsi a discutere se non sia scorso un anno.

Art. 15. Nessun socio può aver la parola senza chiederla al Presidente, il quale l'accorda per una sola volta a ciascuno nella discussione istessa, avendo cura di alternarla fra gli oratori pro e contra. Solo l' autore della proposta ha dritto a parlare una seconda volta prima di chiudersi la discussione limitandosi a rispondere alle fatte obiezioni.

Art. 16. Son ritenute come discussioni distinte, sebbene sulla stessa materia (A) La questione pregiudiziale (B) La mozione d' ordine (C) L' emendamento (D) Il dibattimento in complesso (E) Il dibattimento per articoli (F) Il fatto personale (G) La chiusura.

Art. 17. Le deliberazioni che revocano, o modificano quelle già prese sono nulle ove non facciano espressa menzione della revoca o modifica apportata.

Art. 18. Non voteranno i soci interessati personalmente nella quistione.

II.

Del processo verbale.

Art. 19. Il processo verbale della seduta è steso dal Segretario sotto la direzione del Presidente. Esso vien letto ed approvato nella seguente tornata, e sottoscritto dal Presidente, Direttore e Segretario presenti alla lettura ed approvazione.

Art. 20. Il socio, la cui proposta non venne appoggiata, e rimase in minoranza, ha dritto a chiedere che nel verbale si faccia espressa menzione del suo voto motivato.

Art. 21. Il verbale conterrà la data, il cognome e nome dei soci presenti, e separatamente quello degli alunni: i punti culminanti delle discussioni: il risultato delle deliberazioni, e l' ordine del giorno per la seduta vegnente.

III.

Del Presidente.

Art. 22. Il Presidente ha poteri discrezionali per mante-

nere l' ordine, l' osservanza della legge, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Art. 23. Egli apre e chiude le sedute: regola la discussione: nota le proposte: accorda la parola secondo la precedenza, la limita, la ravvia, e la toglie se contraria al regolamento. Ammonisce l' oratore se straripi, e se ostinato lo chiama all' ordine.

Art. 24. Invigila sopra tutti gli uffici senza far parte di nessuno, e può intervenirvi, ma non vi ha voto deliberativo.

Art. 25. Convoca il Direttorio.

Art. 26. Proclama il risultato delle deliberazioni, e chiama ad assisterlo due scrutatori quando si tratti di suffragi segreti.

Art. 27. Ed in generale compie tutti gli atti che gli sono affidati dallo Statuto, e dal Regolamento.

IV.

Dei Direttori.

Art. 28. I direttori suppliscono il Presidente in ragion d' anzianità. L' anzianità si misura dall' epoca della elezione: in parità di elezione dal numero dei voti, ed in parità di voti dall' età. Ogni altro compito dei direttori è fissato dagli articoli 7. e 8 dello Statuto e dall' art. 19 del presente Regolamento.

V.

Del Segretario.

Art. 29. La tenuta dell' archivio, la custodia del timbro, e degli utensili tutti della società è a responsabilità del Segretario.

Art. 30. Egli terrà registri separati.

(A) Pei processi verbali delle sedute dell' Accademia.

(B) Pei processi verbali del direttorio.

(C) Per l' albo dei soci tutti, e quadro di presenza pei soci attivi ed alunni.

(D) Per gli autografi depositati in archivio, segnandovi le specialità dell' autore, la data della presentazione, ed il sunto conciso della memoria.

(E) Per l' inventario delle stampe, libri, mobili, e mobilia appartenenti all' Accademia.

Art. 31. Ei compie inoltre ogni altra incumbenza cui è chiamato dallo Statuto e dal Regolamento.

VI.

Del Cassiere

Art. 32. Il Cassiere ha cura della esazione. Denunzia al Direttorio il rifiuto a pagare dei Soci, e gli dà rapporto trimestrile dello stato di cassa. Ed adempie agli altri obblighi secondo l' articolo 11 dello Statuto.

VII.

Uffici di consiglio e di rivisione

Art. 33. Tutti i soci attivi, escluso il Presidente, a proposta di quest' ultimo si dividono in cinque uffici di consiglio e rivisione, secondo la seguente classificazione.

I. Lettere e belle arti

Estetica — Eloquenza — Critica — Linguistica — Poesia — Architettura — Scultura — Pittura — Musica e smiili.

II. Scienze storiche e legali

Storia — Cronologia — Archeologia — Mitologia — Geografia — Legislazione ed altro.

III. Scienze matematiche e sociali

Numerica — Algebra — Geometria — Calcolo — Meccanica — Economia politica — Statistica — Agricoltura — Industria — Commercio, e simili.

IV. Scienze naturali

Geologia — Botanica — Mineralogia — Zoologia — Meteorologia — Astronomia — Fisica — Chimica — Medicina — Chirurgia — Igiene, e simili.

V. Scienze filosofiche

Filosofia — Etica — Religione.

Art. 34. Ogni Ufficio appena composto sotto la presidenza provvisoria del più anziano, ed il segretariato del più giovine eleggerà dal suo seno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario relatore ed un Vice-segretario.

Art. 35. L' ufficio nella sua prima seduta fissa i giorni e l' ora delle sue ordinarie riunioni. Il suo Presidente per casi di urgenza può convocarlo in seduta straordinaria nei modi previsti all' art. 3 del presente Regolamento.

Art. 36. L' ufficio vota colle stesse norme stabilite per l' Accademia. Essa è in seduta legale con qualunque numero dei presenti.

Art. 37. L' ufficio cura e propone all' Accademia quanto giovi al progresso della scienza della sua sezione. Esso dà parere motivato sul merito degli scritti che vengono al suo esame sottoposti .

Art. 38. La composizione degli uffici è rinnovata nella 1ª seduta di ogni biennio.

VIII.

Dei Soci attivi

Art. 39. Ogni socio attivo che per 4 sedute consecutive non intervenga alle adunanze senza legittima scusa è depennato.

Art. 40. Verrà pure depennato ogni socio che ricusi pagare la contribuzione nello Statuto resa obbligatoria.

Art. 41. Sarà pure depennato quel socio che verrà convinto di disturbare, ed attraversare sistematicamente gli andamenti della società.

Art. 42. Le depennazioni saran pronunciate per deliberato dell' Accademia a maggioranza assoluta fra i votanti.

Art. 43. Un socio depennato per essere riammesso dovrà farne dimanda scritta al Presidente, ottenere il voto della Società, e pagare gli arretrati pel tempo della sua depennazione.

Art. 44. I soci attivi han dritto a leggere nell' Adunanza qualunque loro lavoro, previa dimanda fattane al Presidente, il quale la vista, e secondo la precedenza la pone all' ordine del giorno.

Art. 45. Nessun socio ha dritto a leggere un' altra sua scritta se vi sieno dimande di taluno che non abbia ancora letta alcuna.

Art. 46. Lo scritto dopo letto, sarà depositato colla firma dell' autore sul tavolo della Presidenza, e, vistato in ogni pagina dal Presidente e Segretario, resterà per sempre nello Archivio della Società.

Art. 47. Di ogni scritto sarà presa semplice nota nel

verbale della seduta: ma non può farsene menzione circostanziata nel resoconto annuale, senza che, dietro volontaria richiesta dell' autore, non abbia subìto l'esame dell' ufficio, ed ottenuto poscia il suffragio dell' Accademia. Se l' autore della memoria faccia parte dell' ufficio si assenterà quando quella si delibera.

IX.

Dei Soci corrispondenti

Art. 48. I soci corrispondenti non s'inscriveranno nell' albo se non dopo ricevuta loro lettera di adesione.

Art. 49. Quando un socio corrispondente interviene all' adunanza ha dritto a votare.

Art. 50. I soci corrispondenti avran titolo maggiore alla gratitudine della Società quanto più l'onoreranno col dono delle loro opere pubblicate, e con qualche lavoro inedito, che sarà letto nell' Accademia, o fatto leggere da un socio attivo a cui verrà dall' autore affidato.

Art. 51. Gli articoli 44, 45, 46, 47 sono comuni ai soci corrispondenti.

X.

Dei Soci onorari

Art. 52. Potrà essere socio onorario ogni nazionale o straniero che abbia acquistato coi suoi scritti fama scientifica o letteraria altissima ed eccezionale.

Art. 53. Il socio onorario darà lumi, e consigli per il progresso della Società.

Art. 54. Se un socio onorario intervenisse alle sedute, ne assumerebbe la presidenza.

Art. 55. Gli articoli 48 e 50 sono comuni ai soci onorari.

XI.

Degli Alunni

Art. 56. Gli alunni possono anch' essi leggere nelle sedute qualche loro scritto. Però per essi deve precedere l' esame e l' approvazione dell' ufficio, cui lo scritto sarà dal Presidente dell' Accademia rimesso.

Art. 57. Degli scritti degli alunni sarà presa nota nel verbale delle sedute, ma non avrà luogo la menzione circostanziata nel resoconto annuale.

Art. 58. Gli art. 39, 41, 42, 45, e 46 son comuni agli alunni.

XII.

Disposizioni generali

59. Tutti i soci han dritto a prender visioni degli autografi, e stampe che si conservano nello Archivio dell' Accademia, e possono estrarsene copia—Il Segretario farà ciò eseguire sotto la sua responsabilità.

60. Gli estrani possono avere tal dritto ottenendone permesso scritto dal Presidente.

61. Il Presidente, i Direttori, il Segretario, il Vice-Segretario, ed il Cassiere sono eletti nella 1ª seduta di ogni biennio a schede, e votazioni distinte e separate.

IL DIRETTORIO

Barone Bibbia — *Presidente*
Dott. Pietro Messina — *Direttore*
Dott. Gaetano Italia — *Direttore*
Dott. Nicolino Zocco — *Segretario*